

**Legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3°) Abolizione del diritto del così detto erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine.**

(Gazz. Uff.. 18 aprile 1882, n. 92).

Art. 1. — Il diritto del così detto erbatico e pascolo che si pratica sopra fondi e prati in alcuni Comuni o frazioni di Comune delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine dalla generalità degli abitanti di quelli o di altri Comuni e frazioni è abolito nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

A datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge, l'esercizio di tale diritto è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali.

Art. 2. — In compenso della liberazione dall'onere dell'erbatico e pascolo, i proprietari dei fondi soggetti pagheranno un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'erbatico e pascolo.

Questo valore sarà determinato dalla media del decennio 1872-1881.

Art. 3. Il canone annuo che è imposto sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo, è assicurato, con ipoteca speciale a norma del Codice civile.

È il canone stesso affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 .

Alla esazione di detto canone sono applicabili i mezzi d'esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4. — L'annuo canone ed i capitali d'affrancazione sono corrisposti e pagati ai Comuni alla cui generalità degli abitanti compete il diritto dell'erbatico e pascolo.

L'annuo canone è dovuto dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge.

Art. 5. — Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'onere dell'erbatico e pascolo, per la liquidazione del canone di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai Comuni o frazioni di Comuni interessati, e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel capoluogo di ciascuna delle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, una Giunta d'arbitri, composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, dell'ingegnere capo del genio civile provinciale, e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.

Art. 6. — Le Giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Nel solo caso che insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere dell'erbatico e pascolo, possono le parti produrre gravame alla Corte d'appello, colle forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, e deve interpersi nel termine di giorni 6° dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni ordinano perizie e verificazioni che credono opportune, ricevono rimostranze, e possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire notizie.

Art. 7. — Durante il termine di anni 30 a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso d'affrancazione, i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei Comuni interessati, impiegati a sollievo dei comunisti poveri con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'erbatico e pascolo.

Scaduto il suddetto termine, i Comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali d'affrancazione e dei loro frutti come meglio stimeranno in conformità delle leggi vigenti.

Art. 8. — Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge cadono a carico dei proprietari liberati dall'onere dell'eratico e pascolo; ma sono anticipate e pagate da' Comuni interessati, nella misura che è stabilita, dalla Giunta d'arbitri.

Art. 9. — È abrogata qualunque legge, uso o regolamento, contrario alla presente legge.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)